

ACCORDO DI COOPERAZIONE

per la gestione, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di risorse del POR FESR 2014–2020 e del PR FESR 2021–2027 della Regione Emilia–Romagna e di altre risorse regionali per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nella Regione Emilia–Romagna

CUP E34D25002510009

TRA

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP”), in persona del dott. [●], nato a [●], C.F. [●], in qualità di [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo (l’ “**Accordo**”) in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 22 giugno 2022, qui riportata, in estratto, *sub* Allegato 1 (*Estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP*), e in forza dei poteri lui conferiti con delega di cui alla Comunicazione di Servizio n. [●] domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

Regione Emilia–Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127, Codice Fiscale 800.62 3.79 (la “**Regione**” e, unitamente a CDP, le “**Parti**”), in persona del dott. [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con delibera della Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024, qui riportata in estratto *sub* Allegato 2.A (*Estratto della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia–Romagna n. 1359 del 1° luglio 2024*) come integrata dalla delibera della Giunta Regionale n. [.] del [.] 2025, qui riportata in estratto *sub* Allegato 2.B (*Estratto della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia–Romagna n. [.] del [.]2025*), domiciliato per la carica presso la sede della Regione

PREMESSO CHE:

(A) in data [●], l’Italia ha presentato alla Commissione Europea il programma regionale “Programma Regionale Emilia–Romagna FESR 2021–2027” (“**PR FESR 2021–2027**”) nell’ambito della programmazione che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro della Politica di coesione nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021 /1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato, recante le “*disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una*

transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ("Regolamento CPR") e del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che definisce, tra l'altro, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- (B) il PR FESR 2021–2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022)5379 del 22 luglio 2022 e successivamente modificato con Decisione della Commissione Europea C (2024)7208 del 14 ottobre 2024;
- (C) il PR FESR 2021–2027 si articola in cinque priorità tra cui le seguenti quattro priorità: i) ricerca, innovazione e competitività (con dotazione di circa 468 milioni di euro), (ii) sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza (con dotazione di 303 milioni di euro), (iii) mobilità sostenibile e qualità dell'aria (con dotazione di 40 milioni di euro), (iv) attrattività, coesione e sviluppo territoriale (con dotazione di 120 milioni di euro) e (le "Priorità"). Ogni Priorità prevede obiettivi specifici articolati in diverse azioni finalizzate al perseguimento di target specifici;
- (D) in particolare, il PR FESR 2021–2027 contempla, nell'attuazione degli obiettivi specifici, l'utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere alcuni investimenti delle piccole e medie imprese attraverso *"un fondo di garanzia /controgaranzia/riassicurazione regionale che potrà attivarsi anche sotto forma di sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI, elevandone le percentuali di garanzia diretta e/o di controgaranzia/riassicurazione"* (cfr. *Obiettivo specifico: RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR); RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR); RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.*
- (E) le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, sostituito dal Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" oppure dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile ("**Regolamento De Minimis**"), o a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, dal

Regolamento 2021/1237/UE del 23 luglio 2021, e infine dal Regolamento 1315/2023/UE che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2026, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile ("**Regolamento di Esenzione**") sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 del Regolamento De Minimis e dell'art. 3 del Regolamento di Esenzione;

- (F) il Regolamento CPR, analogamente a quanto già previsto all'articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii), del Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento SIE**"), per il periodo di programmazione 2014–2020, prevede all'articolo 59, comma 3, lett. c) che *"[l']autorità di gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario: [...]"*

c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;

ii) operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;

iii) svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;

iv) operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;

v) garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;

vi) sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

(G) l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE, al paragrafo 4 – recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (il “**Codice dei Contratti Pubblici**”) – stabilisce che l'obbligo di esperire procedure di gara per l'assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti quattro condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

(H) CDP è una società per azioni partecipata per circa l'83% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l'altro, la concessione di finanziamenti:

- (i) a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;
- (ii) a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;
- (iii) a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “*operazioni nei settori di interesse generale*”;

(I) l'articolo 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”) (la “**Legge di Stabilità 2016**”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del Regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo

Europeo per gli Investimenti Strategici (“FEIS”), secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 361 *final* del 22 luglio 2015¹;

- (J) in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:
- (i) è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - (ii) può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto–legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;
 - (iii) può esercitare, anche attraverso le società da essa controllate, i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione. Tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;
- (K) inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 commi 7–*quinquies* e 7–*novies* del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, per gli interventi pubblici previsti *inter alia* dai fondi strutturali per il periodo 2021–2027 di cui al Regolamento CPR, fino al 31 dicembre 2029, “*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della società Cassa depositi e prestiti S.p.a e di società da*

¹ La nozione di Istituto Nazionale di Promozione è stata altresì successivamente ripresa dal Regolamento (UE) 2021/523 del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (art. 2 n. 20). CDP, conformemente all'art. 15 del Regolamento (UE) 2021/523, ha concluso positivamente il processo di accreditamento necessario per garantire la conformità dei propri sistemi, regole e procedure alla normativa europea nell’ambito del piano InvestEU. In qualità di entità “*pillar assessed*”, CDP può gestire i programmi europei la cui implementazione viene delegata dalla Commissione ai partner esecutivi.

essa direttamente o indirettamente controllate per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie.”;

- (L) CDP ha già concluso, nel marzo del 2018 e nell'aprile 2019, due accordi di cooperazione interamministrativa in virtù dei quali ha ottenuto l'affidamento della gestione di risorse regionali, anche a valere su fondi del POR FESR 2014–2020 della Regione Emilia–Romagna (“**POR FESR 2014–2020**”) di cui parte delle risorse risulta, allo stato, nella disponibilità di CDP come dettagliato al Considerato (v) che segue, per lo sviluppo di, rispettivamente, due sistemi di garanzia a supporto delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nella Regione: il Fondo Eu.Re.Ca., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 25 maggio 2017 e il Fondo Eu.Re.Ca. Turismo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 31 gennaio 2019. Tali collaborazioni sono state particolarmente apprezzate dal tessuto produttivo regionale;
- (M) il Consiglio di Amministrazione di CDP ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo con delibera del 22 giugno 2022 in quanto l'operazione è riconducibile ai seguenti tre distinti plessi normativi e statutari ossia, (i) all'operatività di CDP svolta mediante l'intermediazione di operatori bancari e finanziari per finalità di sostegno all'economia (cfr. art. 3, co. 4–bis, d.l. 5/2009 e art. 3, primo comma, (A2), iv., dello statuto vigente di CDP), (ii) alla c.d. Gestione Separata 2 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto–legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e articolo 3, primo comma, (A2), i., dello statuto vigente di CDP), e (iii) alla c.d. Gestione Separata 3 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto–legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e articolo 3, primo comma, (A2), ii., dello statuto vigente di CDP);
- (N) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa 2021–2027 (come di seguito definita) rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D.Lgs. n. 123/1998;

CONSIDERATO CHE

la Regione:

- (i) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, “*ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia*”;
- (ii) ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 14, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, al fine di favorire il ricorso al credito

delle imprese, sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato e/o integrato (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'articolo 2, comma 100, lettera a). Con tale modifica, è stato ampliato l'ambito soggettivo dei confidi che possono accedere, *inter alia*, all'eventuale garanzia di CDP, sulle iniziative attivate dalla Regione (i **"Confidi"**);

- (iii) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento CPR e presentata al comitato di sorveglianza del PR FESR 2021–2027 in data 29 settembre 2022, ha previsto l'utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere le imprese nel perseguimento degli obiettivi specifici del PR FESR 2021–2027;
- (iv) anche in considerazione del successo riscontrato sulle precedenti collaborazioni – Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo – ha manifestato il proprio interesse ad avviare una nuova collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (**"PMI"**) – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di Risorse ER (come di seguito definite) come dettagliato nel paragrafo di cui sotto;
- (v) in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori disponibilità, ritenendo sussistenti le condizioni prescritte dall'articolo 59, comma 3, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per l'affidamento diretto in favore di CDP, intende affidare a CDP la gestione di un fondo denominato **"Fondo EuReCa 2021–2027"** (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A.) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio della Regione di accedere al credito, attraverso un sistema di garanzie, secondo le modalità operative disciplinate dal presente Accordo, dall'Accordo di Finanziamento e dagli eventuali Accordi di Finanziamento Integrativi e da ciascun Accordo Quadro di Garanzia (come di seguito definiti) (il **"Fondo EuReCa 2021–2027"**). Tale Fondo EuReCa 2021–2027 è costituito a valere (i) su risorse regionali (le **"Risorse Regionali"**), (ii) su risorse residuali del POR FESR 2014–2020 per un importo iniziale pari a Euro 8.950.000,00 (ottomilioni novecentocinquantamila/00) di cui: (a) circa Euro 1.800.000,00 (unmilione ottocentomila/00) già versati a CDP e non utilizzati sulle precedenti operazioni Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo, e b) circa Euro [7.150.000,00 (settemilioni centocinquantamila/00) di risorse impegnate dalla Regione sui precedenti capitoli di

bilancio per il Fondo Eu.Re.Ca e il Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014–2020 e non versate a CDP (le “**Risorse Iniziali 2014–2020**”) (iii) su ulteriori risorse del Fondo Eu.Re.Ca e del Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014–2020 già versate a CDP e che potrebbero tornare nuovamente disponibili (le “**Ulteriori Risorse 2014–2020**” e, congiuntamente alle Risorse Iniziali 2014–2020, le “**Risorse Residuali 2014–2020**”), nonché (iv) risorse del PR FESR 2021–2027 (le “**Risorse 2021–2027**” e congiuntamente alle Risorse Regionali e alle Risorse Residuali 2014–2020, le “**Risorse ER**”);

- (vi) prevede che le Risorse ER saranno utilizzate da CDP, secondo le indicazioni della Regione e in conformità al presente Accordo, all’Accordo di Finanziamento e/o agli Accordi di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia (la “**Piattaforma EuReCa 2021–2027**”). Tale Piattaforma EuReCa 2021–2027 sarà a supporto di una misura regionale in favore di PMI con sede legale e/o operativa nella Regione quali beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione ai sensi di autonome procedure e separati bandi e/o avvisi (le “**PMI Beneficiarie**”) nell’ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027, (la “**Misura ER**”);
- (vii) quantifica le Risorse ER, in fase di prima assegnazione, in Euro 8.950.000,00 (ottomilioni novecentocinquantamila/00)] (le “**Risorse ER Iniziali**”) a valere sulle Risorse Iniziali 2014–2020 e saranno impiegate come segue:
 - a. Euro 2.600.000,00 (duemilioni seicentomila/00) (le “**Risorse ER Prima Iniziativa**”), da destinare, in tutto o in parte alle PMI Beneficiarie, nell’ambito delle azioni specifiche come meglio dettagliato all’art. 3 della Delibera di Giunta Regionale del [...], in riferimento alle Priorità 1 e 2 del PR FESR 2021–2027 (la “**Prima Iniziativa**”); e
 - b. fino ad Euro 6.350.000,00 (seimilioni trecentocinquantamila/00) (le “**Altre Risorse ER Iniziali**”), oltre all’eventuale quota residua delle Risorse ER Prima Iniziativa non impiegata nella Prima Iniziativa, da destinare ad Altre Iniziative (come definite dall’articolo 2 che segue) nell’ambito delle Priorità del PR FESR 2021–2027 che saranno successivamente eventualmente individuate dalla Regione e comunicate a CDP in conformità a quanto previsto dal presente Accordo e dall’Accordo di Finanziamento.
- (viii) giusta delibera di Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024, come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. [...] del [...] 2025 di cui agli Allegati 2.A e 2.B., avente ad oggetto la destinazione delle Risorse ER e la compatibilità con il regime degli aiuti di Stato, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni prescritti dall’articolo 59, comma 3, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per l’affidamento diretto in favore CDP, nonché dei presupposti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici e la conformità dell’Iniziativa (come definita dall’articolo 2 che segue) con la normativa

applicabile, ivi incluso il Regolamento CPR e la normativa europea sugli aiuti di Stato, ha ritenuto di poter affidare a CDP la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa 2021–2027 mediante la sottoscrizione del presente Accordo, anch'esso oggetto di approvazione in sede di menzionate delibere, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l'obiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

(Oggetto e finalità dell'Accordo)

Nell'ambito del presente Accordo, la Regione potrà assegnare a CDP la gestione delle Risorse ER oggetto del Fondo EuReCa 2021–2027 necessarie a supportare l'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027 fino ad un importo complessivo massimo pari a Euro [20.000.000,00 (venti milioni/00)] (le **"Risorse ER Complessive"**) affinché CDP, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e ai termini di cui al presente Accordo e all'Accordo di Finanziamento e/o agli Accordi di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti) e a valere sulle Risorse ER, provveda a rilasciare una o più controgaranzie aventi le seguenti caratteristiche:

- (i) saranno rilasciate in favore dei Confidi Ammessi (come di seguito definiti), che concederanno, a loro volta, garanzie, almeno pari al 50% e non superiori all'80% del relativo finanziamento, a favore di finanziamenti per un ammontare non superiore ad Euro 1.400.000 concessi da banche e/o istituzioni finanziarie (i "Finanziamenti Garantiti") a PMI Beneficiarie (le "Garanzie Confidi", e le Garanzie Confidi di ciascun Confido Ammesso, congiuntamente, il "Portafoglio di Garanzie"), e
- (ii) saranno nell'interesse delle PMI, beneficiarie ultime della relativa misura finanziaria, e
- (iii) potranno essere emesse entro il 31/12/2029, in ogni caso entro i limiti e conformemente agli impegni finanziari massimi di cui all'Articolo 5 che segue,

(ciascuna, la **"Controgaranzia CDP"**).

In esecuzione di quanto precede, con la sottoscrizione del presente Accordo, la Regione assegna a CDP un importo pari alle Risorse ER Iniziali per il rilascio di Controgaranzie CDP (unitamente alle eventuali Risorse ER Integrative – come definite all'Articolo 14 che segue – fino ad un importo

complessivo massimo pari alle Risorse ER Complessive), da versarsi – e/o autorizzare espressamente il trasferimento da parte di CDP nel caso delle Risorse Residuali 2014–2020 già nella disponibilità di CDP ai sensi del Considerato (v) che precede – su ciascun conto corrente dedicato che sarà aperto a nome di CDP per conto della Regione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 9, del Regolamento CPR, per la Prima Iniziativa e per ciascun'Altra Iniziativa (ciascuno, il “**Conto Dedicato**”)– in conformità ai termini di cui all'Articolo 3 che segue.

Fermo restando quanto precede, con il presente Accordo, le Parti intendono altresì definire, fra l'altro: –

- (i) i principi generali disciplinanti l'assegnazione a CDP della gestione delle Risorse ER, entro i limiti delle Risorse ER Complessive, gli obblighi di CDP, quale affidatario di tali Risorse ER, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei confidi (i “**Confidi Ammessi**”) e alla concessione in loro favore della Controgaranzia CDP, l'operatività e i limiti della Controgaranzia CDP, nonché la remunerazione per la gestione dello strumento finanziario e per la concessione della Controgaranzia CDP, il tutto come meglio specificato nello schema dell'accordo di finanziamento di cui all'Allegato 3 (*Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione*) da sottoscrivere tra la Regione e CDP relativo alle Risorse ER Iniziali (di seguito, l'“**Accordo di Finanziamento**”), e come verrà eventualmente specificato negli ulteriori accordi di finanziamento relativi alle Risorse ER Integrative (gli “**Accordi di Finanziamento Integrativi**”) che dovessero essere sottoscritti tra la Regione e CDP al fine di disciplinare la gestione delle eventuali Risorse ER Integrative (come definite all'Articolo 14 che segue) (l'Accordo di Finanziamento e gli Accordi di Finanziamento Integrativi, di seguito congiuntamente gli “**Accordi di Finanziamento**”); e
- (ii) i principi generali disciplinanti i rapporti tra CDP e i Confidi Ammessi a fronte della concessione da parte di CDP delle Controgaranzie CDP in favore dei Confidi Ammessi e nell'interesse delle PMI beneficiarie della relativa Garanzia Confidi, in relazione ai Portafogli di Garanzie, il tutto come meglio specificato nello schema di accordo quadro di controgaranzia da sottoscrivere tra ciascun Confido Ammesso e CDP per ciascuna Iniziativa (come di seguito definita) della Piattaforma EuReCa 2021–2027 a valere sulle Risorse ER Complessive (di seguito, l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

La Regione riconosce, accetta e si impegna a far sì che l'ammontare complessivo dei Finanziamenti Garantiti ammessi al beneficio della relativa Misura ER non ecceda, in nessun caso, il valore stabilito, di volta in volta, nei relativi Accordi di Finanziamento, derivante dall'ammontare, in termini assoluti, di ciascun Cap Prime Perdite, come di seguito definito, applicabile alla Prima Iniziativa e a ciascuna delle ulteriori iniziative che potranno essere attivate dalla Regione nell'ambito delle Priorità del PR FESR 2021–2027 a valere sulle Altre Risorse ER Iniziali, sulle eventuali Risorse ER Prima Iniziativa residue e non impiegate nella Prima Iniziativa e sulle eventuali Risorse ER Integrative (come definite all'Articolo 14 che segue), secondo quanto previsto ai sensi

del presente Accordo e dei relativi Accordi di Finanziamento (le “**Altre Iniziative**” e ciascuna, inclusa la Prima Iniziativa, l’ “**Iniziativa**”).

Art. 3

(Modalità di assegnazione a CDP delle Risorse ER)

Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14 che segue, con il presente Accordo, la Regione assume un impegno pari alle Risorse ER Iniziali assegnate a CDP e che verranno utilizzate da CDP ai sensi del presente Accordo e dell’Accordo di Finanziamento per la Prima Iniziativa, a valere sulle Risorse ER Prima Iniziativa, ed eventualmente per Altre Iniziative, a valere sulle Altre Risorse ER Iniziali. Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e dell’Accordo di Finanziamento, la Regione avrà facoltà di impegnare e assegnare a CDP, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 14 del presente Accordo, Risorse ER Integrative sino al limite delle Risorse ER Complessive, al fine di attivare una o più Altre Iniziative, diverse dalle Altre Iniziative a valere sulle Altre Risorse ER Iniziali, mediante invio a CDP di apposita Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative (come definita dall’articolo 14 che segue) e conseguente sottoscrizione di uno o più Accordi di Finanziamento Integrativi.

Le Risorse ER Iniziali – e le eventuali Risorse ER Integrative – saranno utilizzate da CDP in via diretta e a titolo gratuito per la copertura del 70% delle perdite registrate da CDP in relazione ai Portafogli di Garanzie, restando la quota residua del 30% a carico di CDP e a valere sui propri fondi.

CDP si impegna a retrocedere integralmente il beneficio finanziario derivante dall’utilizzo delle Risorse ER Iniziali, oppure a seconda del caso, le Risorse ER Integrative eventualmente concesse dalla Regione ai Confidi Ammessi e farà sì che i Confidi Ammessi assumano a loro volta, nell’ambito del relativo Accordo Quadro di Garanzia, l’impegno a retrocedere integralmente tale beneficio alle PMI, in conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis oppure, a seconda dei casi, dal Regolamento di Esenzione.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 92 del Regolamento CPR, la Regione provvederà a:

- (i) autorizzare CDP a trasferire la quota di Risorse ER già nella disponibilità di CDP ai sensi del Considerato (v) che precede, su ciascun Conto Dedicato relativo a ciascuna Iniziativa, per utilizzarle in conformità al presente Accordo, all’Accordo di Finanziamento e/o a ciascun eventuale Accordo di Finanziamento Integrativo, secondo quanto più nel dettaglio previsto ai sensi dell’articolo 3 dello stesso; e/o
- (ii) trasferire a CDP le Risorse ER diverse da quelle di cui al precedente romanino i), in conformità all’Accordo di Finanziamento e/o all’eventuale relativo Accordo di Finanziamento Integrativo, mediante accredito sul Conto Dedicato relativo a ciascuna Iniziativa;

- (iii) autorizzare CDP a trasferire eventuali Risorse ER accreditate sul Conto Dedicato di una Iniziativa e non completamente utilizzate per tale Iniziativa, al Conto Dedicato successivamente aperto da CDP relativamente ad una diversa Iniziativa approvata dalla Regione e comunicata a CDP ai sensi del presente Accordo.

Art. 4

(Obblighi di CDP)

Le Parti si danno atto e convengono che, conformemente ai termini e condizioni da concordarsi con la Regione ai sensi dei relativi Accordi di Finanziamento e nel rispetto della normativa applicabile, CDP si impegna, fra l'altro, a:

- (i) porre in essere procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che l'assegnazione dei contributi della Misura ER in favore delle PMI Beneficiarie – destinatarie dei Finanziamenti Garantiti e conseguentemente della Garanzia Confidi – nonché tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione e pertanto esulano dal presente Accordo;
- (ii) all'esito delle procedure di cui al punto (i) che precede, trasmettere prontamente alla Regione, per le verifiche di competenza, un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita e in particolare, (a) delle attestazioni fornite ai fini della relativa selezione concernenti la sussistenza e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi dei Confidi Ammessi, nonché (b) successivamente all'avvio di ciascun periodo di *ramp-up* di ciascun Portafoglio di Garanzie relativo alla Prima Iniziativa e a ciascuna Altra Iniziativa, le attestazioni concernenti la sussistenza e il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nell'Accordo Quadro di Garanzia per l'ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie a beneficio della Controgaranzia CDP;
- (iii) sottoscrivere con i Confidi Ammessi ciascun Accordo Quadro di Garanzia e il relativo Accordo Bilaterale (come definito nell'Accordo Quadro di Garanzia), per ciascuna Iniziativa a valere sulla Piattaforma EuReCa 2021–2027, contenenti, tra l'altro, la disciplina e i termini delle Controgaranzie CDP, coerentemente ai principi di cui al presente Accordo, nonché dell'inclusione di ciascuna Garanzia Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie; e
- (iv) procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere nell'ambito della Piattaforma EuReCa 2021–2027, con particolare riguardo:
 - a. allo *status* di ciascun Portafoglio di Garanzie;
 - b. alle Risorse ER impegnate per le Controgaranzie CDP; e
 - c. alle condizioni economiche applicate dai Confidi Ammessi per la concessione di ciascuna Garanzia Confidi, dando conferma che i Confidi abbiano attestato a CDP di

aver comunicato espressamente alle relative PMI beneficiarie il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

Art. 5

(Operatività e limiti della Controgaranzia CDP)

Previa assegnazione formale della Regione a CDP delle Risorse ER Iniziali ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e delle Risorse ER Integrative (come definite all'Articolo 14 che segue) ai sensi degli Accordi di Finanziamento Integrativi, la Controgaranzia CDP sarà concessa in relazione a ciascuna Iniziativa avviata a valere sulle Risorse ER Iniziali ovvero sulle Risorse ER Integrative con riferimento a uno o più Portafogli di Garanzie costituiti *ex novo* dai Confidi Ammessi. La Controgaranzia CDP avrà una quota di copertura pari all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi e, di conseguenza, del relativo Portafoglio di Garanzie e limite massimo alle prime perdite fino al 10% del valore nominale di ciascun Portafoglio di Garanzie relativo a ciascuna Iniziativa (il "**Cap Prime Perdite**"), in relazione ad escussioni intervenute entro il termine individuato in ciascun Accordo di Finanziamento, decorrente dalla data di inclusione (come sarà individuata nel relativo Accordo Quadro di Garanzia) della relativa Garanzia Confidi nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini del calcolo del Cap Prime Perdite si terrà conto delle perdite cumulate al lordo degli eventuali recuperi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- (i) la Controgaranzia CDP opererà soltanto con riferimento a uno o più Portafogli di Garanzie in ogni caso non eccedenti, complessivamente, in relazione alle Risorse ER Iniziali, l'importo di Euro 159.821.428,57 (centocinquantanovemilioni ottocentoventunomila quattrocentoventotto/57), ovvero, in relazione alle Risorse ER Complessive, l'importo di Euro [357.142.857,14] ([trecentocinquantesettemilioni centoquarantaduemila ottocentocinquantesette/14]) interamente riservato alle Garanzie Confidi;
- (ii) senza pregiudizio per il Cap Prime Perdite, l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP, mediante le Controgaranzie CDP, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione alle Risorse ER Iniziali, a Euro 3.835.714,29 (tremilioni ottocentotrentacinquemila settecentoquattordici/29) ovvero con riferimento alle Risorse ER Complessive, a Euro [8.571.428,57] ([ottomilioni cinquecentosettantunomila quattrocentoventotto/57]);

- (iii) i Confidi Ammessi dovranno assumere nell'ambito di ciascun Accordo Quadro di Garanzia, fra gli altri, l'impegno a retrocedere integralmente alle PMI il beneficio finanziario derivante dalle Risorse ER, a corrispondere a CDP la remunerazione per la concessione della Controgaranzia CDP, per la quota non coperta dalle Risorse ER, e assicurare che la selezione dei finanziamenti inclusi nel relativo Portafoglio di Garanzie sia effettuata nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché in conformità con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 6

(Cooperazione tra le parti)

Le Parti collaboreranno, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come di seguito individuati:

- (i) per la corretta esecuzione del presente Accordo, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte; e
- (ii) per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse.

Ai fini che precedono, CDP potrà richiedere in qualsiasi momento alla Regione ogni forma di cooperazione e supporto, anche di carattere informativo e/o documentale, che sia ritenuta dalla stessa CDP necessaria, ovvero anche solo opportuna, per la corretta esecuzione e il puntuale adempimento degli impegni e obblighi assunti da CDP ai sensi del presente Accordo e, più in generale, per la migliore attuazione della Piattaforma EuReCa 2021–2027. La Regione si impegna espressamente a fornire prontamente tale forma di cooperazione e supporto, nei termini di volta in volta richiesti.

Art. 7

(Remunerazione per la gestione dello strumento finanziario)

Le Parti danno atto di aver convenuto la remunerazione dovuta a CDP dalla Regione per la gestione delle Risorse ER, considerando il comune perseguimento di interessi pubblici e l'impegno congiunto di CDP e dei Confidi Ammessi di assicurare alle PMI beneficiarie condizioni economiche maggiormente vantaggiose.

Fermo quanto precede, con riferimento alla gestione delle Risorse ER e, in specie, a fronte dei servizi, di natura finanziaria, di incasso e pagamento e di prestazione di controgaranzie di cui al presente Accordo e all'Accordo di Finanziamento ovvero agli eventuali Accordi di Finanziamento Integrativi, CDP, dietro espressa autorizzazione della Regione con le modalità di seguito descritte,

addebiterà sul Conto Dedicato aperto a nome di CDP in relazione a ciascuna Iniziativa, le seguenti commissioni annue in favore della stessa CDP (le “**Performance Fees**”):

- (i) con riferimento all'attività di gestione delle Risorse ER e, in specie, alle attività di incasso e pagamento e all'attività di prestazione delle controgaranzie con decorrenza dalla data di concessione di ciascuna Garanzia Confidi e sino al termine del periodo di programmazione (i.e., 31/12/2029), per ciascun anno, una commissione annua pari ad un importo determinato sulla base della rendicontazione dei costi diretti e indiretti sostenuti da CDP per la gestione delle Risorse ER e non superiore, per ciascun anno, all'1% dell'importo cumulato versato dalla Regione a CDP e accantonato in Controgaranzie CDP *outstanding* concesse in relazione a Finanziamenti Garantiti effettivamente erogati al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell'escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia; e
- (ii) con riferimento all'attività di gestione delle Risorse ER e, in specie, alle attività di incasso e pagamento e all'attività di prestazione delle controgaranzie, a decorrere dal termine del periodo di programmazione (i.e., 31/12/2029) e fino all'estinzione dell'ultima Controgaranzia CDP emessa, per ciascun anno, una commissione annua pari allo 0,5% dell'importo cumulato versato dalla Regione a CDP e accantonato in Controgaranzie CDP *outstanding*, concesse in relazione a Finanziamenti Garantiti effettivamente erogati al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell'escussione di Controgaranzie CDP da parte dei Confidi Ammessi, per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi ai sensi del relativo Accordo Quadro di Garanzia.

Ciascuna Performance Fee sarà calcolata e rendicontata da CDP con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e la Regione autorizzerà CDP, entro 90 giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte di CDP e in ogni caso non oltre il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, al prelievo dal Conto Dedicato relativo a ciascuna Iniziativa dei relativi importi rendicontati utilizzando le somme già stanziare dalla Regione a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027. Resta in ogni caso inteso che, il rapporto tra l'ammontare complessivo delle Performance Fees e l'ammontare complessivo di Risorse ER corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il 7% delle Risorse ER effettivamente assegnate a CDP e dalla stessa impiegate.

Art. 8

(Remunerazione della Controgaranzia CDP da parte dei Confidi Ammessi)

Senza pregiudizio per quanto precede, resta inteso che la remunerazione da corrispondersi a CDP da parte dei Confidi Ammessi in relazione al rilascio delle Controgaranzie CDP, per la quota parte non controgarantita dalla Regione, è regolata ai sensi di ciascun Accordo Quadro di Garanzia.

Art. 9

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino all'estinzione di tutte le Controgaranzie CDP e, in ogni caso, per l'intero periodo utile alla gestione della Piattaforma EuReCa 2021-2027, ivi incluse le risorse di cui al successivo Articolo 14, fermo restando che al termine del periodo di programmazione avente scadenza il 31/12/2029 non potranno essere più emesse Controgaranzie CDP.

Art. 10

(Recesso)

Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo dandone all'altra preavviso di almeno 6 mesi.

In caso di recesso dal presente Accordo, resta in ogni caso inteso che:

- (i) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo rimarranno validi e vincolanti in relazione alle Controgaranzie CDP e ai relativi Portafogli di Garanzie in essere alla data di efficacia del recesso, ivi inclusi gli obblighi di rendicontazione di cui all'Articolo 4 e gli obblighi di pagamento delle commissioni di cui all'Articolo 7;
- (ii) l'assegnazione a CDP delle Risorse ER resterà valida ed efficace tra le Parti, con pieno e immutato diritto di CDP di utilizzo delle predette Risorse ER per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento ovvero dagli Accordi di Finanziamento Integrativi in relazione alle condizioni per un eventuale ritiro parziale o totale di quote delle Risorse ER;
- (iii) la garanzia autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta prestata dalla Regione in favore di CDP ai sensi dell'Articolo 6.1 dell'Accordo di Finanziamento e degli Accordi di Finanziamento Integrativi resterà valida ed efficace tra le Parti per le finalità di controgaranzia delle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dall'Accordo di Finanziamento; e
- (iv) l'eventuale recesso dal presente Accordo non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di efficacia del recesso

medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

Art. 11

(Disposizioni generali)

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia dovesse tra le stesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, la lite sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente accordo sarà valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti. CDP si rende disponibile a modificare e/o integrare il presente Accordo, l'Accordo di Finanziamento e/o l'eventuale Accordo di Finanziamento Integrativo, ove ritenuto necessario dalla Regione, in conformità alle eventuali modifiche intercorse al Regolamento CPR.

Ai fini del presente Accordo, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Art. 12

(Tracciabilità dei flussi)

CDP si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Regione che nei rapporti con la filiera delle imprese, come definita dall'art. 3 della Legge 136/2010, come specificato negli Accordi di Finanziamento.

Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3, dalla Delibera CIPESS (precedentemente denominato CIPE) 27 dicembre 2002 n. 143 come successivamente modificata e integrata dalla Delibera CIPESS 29 settembre 2004, n. 24 e dalla Delibera CIPESS n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare:

- (i) il CIG (codice identificativo di gara) per un ammontare pari alle Risorse ER Complessive, richiesto da CDP, negli Accordi di Finanziamento, nella documentazione connessa agli Accordi di Finanziamento e più nello specifico in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dai medesimi Accordi di

Finanziamento, ivi inclusi l'Accordo Quadro di Garanzia e l'Accordo Bilaterale (come definito nell'Accordo Quadro di Garanzia) e le disposizioni di pagamento connesse a tali accordi;

- (ii) il Codice Unico di Progetto (CUP), richiesto dalla Regione, nel presente Accordo, negli Accordi di Finanziamento, nella documentazione connessa agli Accordi di Finanziamento e più nello specifico in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dai medesimi Accordi di Finanziamento, ivi inclusi l'Accordo Quadro di Garanzia e l'Accordo Bilaterale (come definito nell'Accordo Quadro di Garanzia) e le disposizioni di pagamento connesse a tali accordi.

Art. 13

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

- (i) Per la **Regione Emilia-Romagna**

Viale Aldo Moro n. 38

40127 Bologna

Alla c.a. del Settore affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti- [Dott. Marco Borioni]

pec: StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it

- (ii) Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito n. 4

00185 Roma

Alla c.a. di Istituzioni Finanziarie – Finanza Strutturata Istituzioni Finanziarie

pec: cdpspa@pec.cdp.it

Art. 14

(Assegnazione di Risorse ER Integrative)

Fermo quanto previsto nel presente Accordo, le Parti convengono che lo stesso si inserisce nel contesto di una più ampia collaborazione tra di esse che potrà comportare l'estensione dell'ambito di operatività della Piattaforma EuReCa 2021-2027 anche ad Altre Iniziative, riconducibili alle Priorità del PR FESR 2021-2027, rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

A tal fine, le Parti convengono che la Regione, previa adozione di ogni più opportuno provvedimento inclusivo altresì della verifica della permanenza dei requisiti per l'affidamento diretto a CDP di Risorse ER, avrà facoltà di attribuire a CDP risorse ulteriori rispetto alle Risorse ER Iniziali (le **"Risorse ER Integrative"**) nei limiti delle Risorse ER Complessive mediante invio a mezzo PEC di apposita comunicazione (la **"Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative"**) in conformità al modello di cui all'Allegato 4 al presente Accordo e, conseguentemente, alla sottoscrizione di appositi Accordi di Finanziamento Integrativi, restando inteso che (i) la Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative includerà la puntuale indicazione delle Risorse ER Integrative stanziare e assegnate a CDP e la relativa delibera autorizzativa della Regione; (ii) tali Risorse ER Integrative saranno destinate a una o più Altre Iniziative (iii) tali Risorse ER Integrative dovranno essere gestite da CDP in conformità e ai sensi del presente Accordo e del/i relativo/i Accordo/i di Finanziamento Integrativo/i, e (iv) in ogni caso, l'ammontare cumulato delle Risorse ER Iniziali e delle Risorse ER Integrative non potrà eccedere Euro [20.000.000,00 (venti milioni/00)], atteso che, conformemente a quanto previsto al precedente Articolo 5 (ii), l'impegno finanziario complessivo massimo assumibile da CDP per le finalità della Piattaforma EuReCa 2021 – 2027, non potrà in ogni caso essere superiore, in relazione ai Portafogli di Garanzie complessivamente considerati, a Euro [8.571.428,57([ottomilionicinquecentosettantunomilaquattrocentoventotto]/57)]. Con la sottoscrizione del presente Accordo, CDP acconsente sin da ora e si impegna all'utilizzo delle Risorse ER Integrative per il rilascio di Controgaranzie CDP secondo i termini e le condizioni di cui al presente Accordo e a quanto dettagliato nella Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative.

Ai fini che precedono, le Parti si impegnano reciprocamente a porre in essere ogni eventuale modifica al presente Accordo e/o all'Accordo di Finanziamento, che dovesse risultare necessaria e/o anche solo opportuna al fine di tenere conto della messa a disposizione di CDP, da parte della Regione, di Risorse ER Integrative, o comunque in conseguenza di eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento CPR e che fossero considerate di rilievo per la migliore operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027.

Art. 15

(Disposizioni Fiscali)

Ai fini della legislazione fiscale italiana, il presente Accordo unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n.

326 e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata della CDP.

Art. 16

(Dichiarazioni ed impegni della Regione)

16.1 La Regione dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi (i) del codice etico ("**Codice Etico**"), (ii) del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. ("**Modello 231**"), e (iii) della *policy* relativa ai principi e alle misure adottati da CDP in materia di anti-corruzione ("**Policy di Gruppo Anti-corruzione**"), disponibili sul sito www.cdp.it. Tali documenti costituiscono parte integrante del presente Accordo anche se non materialmente allegati.

16.2 La Regione dichiara di essersi dotata di i) un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 (con Delibera n. 110 del 27/01/2025 la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027); ii) un Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Accordo.

16.3 La Regione si impegna a rispettare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello 231 e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare tali principi:

- a. le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b. le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a;
- e
- c. i collaboratori esterni di CDP.

16.4 Ciascuna Parte dichiara, inoltre:

- a. che non sussistono a proprio carico procedimenti pendenti e/o condanne passate in giudicato – ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. – rispettivamente per quanto applicabile a ciascuna Parte, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto;
- b. di non essere sottoposta – allo stato – a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001 o analoghe a quelle previste dal citato decreto o eventuali misure applicate sulla base della Legge n.190/2012, per quanto applicabile a ciascuna parte.

16.5 Le Parti si impegnano a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su

richiesta ex art. 444 c.p.p.) riportata, rispettivamente per quanto applicabile a ciascuna Parte, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché per violazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal D.Lgs. 231/2001.

16.6 Le parti si impegnano altresì a comunicare ogni nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001 o analoga a quelle previste dal citato decreto o eventuali misure applicate sulla base della Legge n.190/2012, per quanto applicabile a ciascuna parte.

Art. 17 **(Data Protection)**

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679, di seguito "GDPR"), a ciascuna per quanto di competenza. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle eventuali attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo e a tale fine si impegnano a: i) limitare il trattamento dei dati personali alla sola finalità sopramenzionata; ii) rendere accessibili i dati personali ai dipendenti ed ai collaboratori del titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal GDPR e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

Le Parti, inoltre, si impegnano sin da ora ad operare nel rispetto del GDPR anche nel caso di sottoscrizione di eventuali accordi attuativi, ferma restando la necessità di rivalutare, sulla base dei dati eventualmente trattati, i reciproci ruoli e responsabilità.

* * * * *

[●]

Per la **Regione Emilia-Romagna**

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

[Marco Borioni]

[.]]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Allegati

- *Allegato 1 – Estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 22 giugno 2022*

- *Allegato 2.A – Estratto della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1359 del 1° luglio 2024*
- *Allegato 2.B – Estratto della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [...] del [...] 2025*
- *Allegato 3 – Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione*
- *Allegato 4 – Modello di Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative*

ALLEGATO 1

Estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 22 giugno 2022

ALLEGATO 2.A

Estratto della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1359 del 1° luglio 2024

ALLEGATO 2.B

Estratto della delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. [•] del [•] 2025

ALLEGATO 3

Schema di Accordo di Finanziamento tra CDP e la Regione

ALLEGATO 4

Modello di Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: Fondo EuReCa 2021–2027 – Comunicazione di Assegnazione Risorse ER Integrative, CUP: [●]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'accordo di cooperazione sottoscritto tra la Scrivente e Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP"), in data [●] (l'"**Accordo di Cooperazione**"), avente ad oggetto l'affidamento diretto da parte della Scrivente a CDP della gestione di un fondo denominato "Fondo EuReCa 2021–2027" (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2021–2027) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio di accedere al credito attraverso un sistema di garanzie.

Salvo ove diversamente previsto nella presente Comunicazione, i termini con lettera iniziale maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo di Cooperazione.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dell'Accordo di Cooperazione, Vi comunichiamo che, giusta delibera di Giunta della Regione del [●], la Scrivente, in conformità con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento CPR e la normativa europea sugli aiuti di Stato, verificata la permanenza dei requisiti per l'affidamento a CDP di Risorse ER, ha deliberato di procedere all'assegnazione a CDP di Risorse ER integrative nei termini di seguito precisati.

In particolare, in esecuzione della delibera di cui sopra, la Regione ha attribuito a CDP un importo a valere sulle Risorse ER pari a complessivi Euro [●] ([--]/00) (le "**Risorse Assegnate**") da destinare a una o più Iniziative nell'ambito delle Priorità [●] del PR FESR 2021–2027 a valere sul Fondo

EuReCa 2021–2027, con CIG [.] CUP [●] per il rilascio di Controgaranzie CDP da versarsi in conformità ai termini di cui all'Articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione.

Le Risorse Assegnate dovranno essere gestite ed impiegate dalla scrivente Regione e da CDP in conformità a quanto previsto, *mutatis mutandis*, dall'Accordo di Cooperazione e, al fine di disciplinare puntualmente il trasferimento e l'utilizzo delle stesse, la Scrivente e CDP, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione, procederanno alla sottoscrizione di un Accordo di Finanziamento Integrativo che, tra l'altro, disciplinerà puntualmente la descrizione delle relative iniziative.

Con i migliori saluti,

Regione Emilia–Romagna

ALLEGATO A
Estratto Delibera regionale